

Aglaia McClintock, *La ricchezza femminile e la 'Lex Voconia'*. Jovene, Napoli, 2022, pp. 178

Luigi Sandirocco*

L'universo femminile romano ha da sempre destato un certo interesse Su che è manifestato, tra l'altro, dal fiorire di approfonditi studi di settore. questa scia, ma con venature di originalità di impostazione e di risultanze, si innesta il volume che la docente all'Università del Sannio Aglaia McClintock dedica alla *Lex Voconia de mulierum hereditatibus* e al suo riverbero sulla capacità successoria delle donne. Il volume compare come quarantanovesimo titolo della collana *L'arte del diritto* diretta da Luigi Garofalo con il contributo del Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi dell'Università del Sannio, e con una sintetica nota illustrativo-esplicativa di Leo Pepe sulle bandelle di seconda e terza di copertina. Il prodotto editoriale è costruito in forma quadripartita, articolandosi nei capitoli *La 'Lex Voconia'* (pp. 1-25), *Il dettato normativo* (pp. 27-55), *Emilia, moglie di Africano, un 'Case Study'* (pp. 57-106), *La ricchezza femminile a Roma* (pp. 107-129), suggellati dalle *Considerazioni conclusive* (pp. 131-144) cui fanno seguito la *Bibliografia* (pp. 145-159), l'*Indice degli autori* (pp. 161-166) e l'*Indice delle fonti* (pp. 167-172).

La romanista entra subito su un argomento al quale si è dedicata in precedenza¹, con la questione storiografica della *lex Voconia* promulgata nella prima metà del II sec. a.C. che possiede ben dieci *rationes*, tra le quali la limitazione della ricchezza femminile, la necessità di porre un freno al lusso e alla frammentazione dei patrimoni nonché al *matrimonium sine manu* e alla diffusione della tutela sulle donne, sino al contrasto di un'emancipazione² *in nuce*. Eppure due secoli di indagine non avrebbero sedimentato una base dottrinale, in quanto il dettato normativo ancora oggi risulta avvolto da un alone di mistero, a causa della contraddittorietà delle fonti giuridiche (Gai 2.226 e 2.274; *Paul Sent.* 4.8.20; *Coll.* 16.3.20; *Inst.* 2.22; *Tit. ex corp. Ulp.* 16.1^a; *Gnomon* 29.33), per di più minoritarie rispetto a quelle letterarie (Agostino, Aulo Gellio, Cassio Dione, Cicerone, Festo, Grammatico, Livio, Plinio il giovane, Pseudo Asconio, Pseudo Quintiliano, Servio Danielino). Permangono pertanto zone d'ombra sulla datazione, sull'entrata in vigore, sulla vigenza, sul dettato normativo, sull'ambito e le modalità di applicazione, sulle esenzioni e pure sull'effettività. Strutturalmente la *lex*, che è più propriamente un *plebiscitum* (Gell. *noct. Att.* 20.1.23) mostrava una gracilità che la rendeva facilmente eludibile, tant'è che la ricchezza femminile continuò a permanere e a manifestarsi indipendentemente dalle limitazioni che si vollero elaborare normativamente (p. 7 e p. 33). Essa prende il nome dal tribuno del 169 a.C. Quinto Voconio Saxa (Cic. *pro Balbo* 21) e ne fu *suasor* Catone il quale

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ A. McCLINTOCK, *Un'analisi giuridica della 'Lex Voconia'*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 10, 2017.

² R. VIGNERON, J.-FR. GERRENS, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, in *Revue Internationale des droits de l'antiquité*, 47, 2000, 107ss.

ne ottenne l'approvazione (Cic. *Cat. Maior.* 5.14)³ con la finalità di limitare la *testamenti factio* passiva delle donne (p. 11). Sono proprio i riferimenti cronologici a orientare tradizionalmente la datazione (v. anche p. 22), per quanto Livio indichi invece il 174 (Liv. *Per.* 41)⁴, così come Cicerone (Cic. *Verr.* II) che richiama i censori Aulo Postumio Lusco e Quinto Fulvio Flacco, con una retroattività quinquennale rispetto all'entrata in vigore (Cic. *Verr.* II 1.42.109).

Quanto al dettato normativo, ci sono pervenuti solo due *capita*, e un terzo (Ps.-Quint. *decl.* 264) è di dubbia attribuzione. Il primo (Gai 2.274) è inerente la trattazione dei fidecommissi e statuisce che una *mulier* non può essere istituita erede da chi è stato censito (Gellio fornisce l'interpretazione delle cinque classi [Gell. *noct. Att.* 6.13.1-3]) per 100.000 assi⁵, ma può ereditare, aggirando il divieto, proprio per fedecommesso. I frammenti della legge citati da Cicerone nelle Verrine (Cic. *Verr.* II 1.41.106 e 1.42.107) paiono confermare il disposto. McClintock, a questo punto, si sofferma sul fatto se le donne fossero o meno confinate nel ruolo passivo di ricevere, sanzionandone l'incapacità di essere istituite eredi, o se in aggiunta venisse limitata anche la *testamenti factio* attiva⁶. E si chiede quali fossero le donne incluse nel censimento, nella prima classe, e quali le ragioni per cui lo fossero state, evidenziando che esse non erano da intendere nell'assolutezza del genere ma solo *viduae, orbae* e *pupillae* (Liv. 3.3.9 e Liv. *Per.* 59), quindi individuando nelle *exceptae personae* (Tit. Ulp. 16.1^a) donne *sui iuris* titolari di patrimoni sottratti al controllo della famiglia per mancanza di marito o genitore (v. pp. 102 e 103). Sul fatto che proibizione investisse la *testamenti factio* attiva ci viene in soccorso Cicerone con il caso di Annaea che, non essendo stata censita, aveva eluso la proibizione della *lex Voconia* (Cic. *Verr.* 1.43.111), e con un passo del discorso di Lucio Furio Filo (Cic. *de rep.* 3.17), lì dove si chiede retoricamente perché per una donna fosse lecito ereditare da una vestale – privilegiata e indiscutibilmente sottratta a ogni forma di dominio maschile – ma non dalla propria madre (p. 36 e p. 68). Il secondo *caput* prevede che un legatario non possa ricevere più di quanto disposto in favore degli eredi, e quindi Gaio affronta il tema della capacità di ricevere dell'istituto e del legatario (Gai 2.224) e mette in luce come eludere la norma, citando la *lex Furia* (Gai 2.225) del 200 a.C. (p. 63 e n. 26) e appunto la *lex Voconia* (pp. 39-42). Secondo i meccanismi della successione, quando una donna sposata *sine manu* moriva non aveva eredi (D. 50.16.195.5 Ulp. 46 *ad ed.*) e il suo patrimonio andava al più vicino parente in linea maschile, e se il marito le premoriva intestato essa non poteva succedergli. Ai tempi della *lex Voconia* le uniche donne privilegiate nella successione legittima erano le figlie che ereditavano in quote paritarie con i fratelli e la moglie sposata *cum manu* perché erede del marito *filiae loco*. I testamenti consentivano di sfuggire alle regole della successione legittima e quindi spiegano la creazione dei grandi patrimoni femminili. La studiosa McClintock sottolinea come i divieti imposti dalla *lex Voconia* sarebbero coerenti con le regole della successione *ab intestato*, mitigate dal compromesso, riaffermando la linea agnaticia di successione e consentendo alle

³ Sul punto, in particolare e ancora, cfr.: H. MALCOVATI, *Oratorium Romanorum Fragmenta Liberae Reipublicae*, Torino-Milano 1955, Fr. n. 156.

⁴ MALCOVATI, *Oratorium*, cit., Fr. n. 157.

⁵ Finendo così per favorire le fortune maschili, come in M. RAVIZZA, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, Milano 2020, 170, n. 715.

⁶ Sempre in argomento, si segnala: J. HALLETT, *Fathers and Daughters in Roman Society. Women and the Elite Family*, Princeton 1984, 93.

donne di ricevere sino alla metà del patrimonio attraverso i legati (p. 46 e p. 50). Nel caso di una donna sposata *sine manu* e morta senza testamento, il patrimonio tornava alla famiglia d'origine e segnatamente al parente con il legame di sangue più prossimo. Con la *lex Voconia*, mantenendo la linea di potere tracciata dalla successione, si volle impedire che le donne, testando, potessero aggirare l'intrasmissibilità nei confronti dei figli. Un passo di Paolo è illuminante sull'esclusione oltre il grado delle sorelle dalla successione *ab intestato* (Paul. Sent. 4.8.20 = Coll.16.3.20) mentre Gaio rimarca che l'eredità femminile torna agli uomini per *ius agnationis* e quella maschile non le investe oltre il grado di consanguineità (Gai 3.14), ovviamente fatti salvi i diritti delle mogli *in manu*. Il dettato normativo ribadiva il principio che i figli maschi erano gli unici a poter rivestire il ruolo di eredi – con quanto comporta in termini di potere, prestigio, clientele, privilegi domestici e *sacra* – e quindi a essi andavano i beni più di prestigio, impedendo alla donna di essere *heres* nella pienezza del significato e del ruolo. L'analisi del dettato si conclude con l'elemento dell'effettività della legge. La riflessione ruota attorno al fatto che essa fosse mal tollerata, sovente aggirata, se possibile non rispettata, ma anche sulla filosofia d'impianto mirata a rafforzare la mentalità ampiamente condivisa⁷ di privilegiare il figlio maschio nella divisione dei beni successori.

La romanista affronta, quindi, un caso esemplare che ha come protagonista Emilia Terza, moglie di Publio Cornelio Scipione Africano, il vincitore di Annibale. Emilia, che con Scipione Emiliano aveva un doppio legame di parentela (nonna in quanto madre di Publio Scipione che l'aveva adottato e zia poiché sorella del padre naturale Lucio Emilio Paolo, che si era separato dalla madre Papiria), era molto ricca e non lo nascondeva, conducendo vita pubblica sfarzosa (Polyb. 31.26.1-9). Scipione Emiliano era un uomo generoso e dopo le esequie di Emilia (defunta nel 162 a.C.) aveva effettuato una cospicua donazione a Papiria traendola da uno stato di disagio e consentendole di partecipare alla vita pubblica all'altezza del rango familiare, comunque con un atto che poteva celare non solo la sua lodevole liberalità, ma altresì una pratica anomala di cui i contemporanei non si capacitavano. Non era, questa, la sola eccezione: Emiliano avrebbe dovuto pure pagare alle figlie dell'Africano, ovvero le sorelle del padre adottivo, le due Cornelle, i 50 talenti disposti per testamento, di cui solo la metà era stata trasferita da Emilia in vita ai mariti, mentre essa aveva disposto di versarne la seconda quota dopo la morte e in tre anni. L'Emiliano, invece, dispose il pagamento subito e in unica soluzione, sorprendendo talmente tanto i mariti delle due donne da far loro pensare che si fosse sbagliato, per di più eludendo quella *lex Voconia* perorata dal nemico politico per eccellenza degli Scipioni, Catone il censore, posteriore alla morte dell'Africano (certamente appartenente alla prima classe) che quindi avrebbe potuto designare eredi una o più donne per quanto nei limiti della *lex Furia*. La moglie avrebbe potuto succedere per testamento oppure, nel caso fosse morto intestato, Emilia avrebbe potuto ereditare solo se *uxor in manu*, essendo discendente *in potestate* di primo grado. McClintock propende per il primo caso, in quanto parrebbe per lo meno sospetto che un personaggio come l'Africano fosse morto *intestatus* e argomenta dettagliatamente tutto il caso con le complesse interrelazioni familiari anche in chiave giuridica (p. 64 e ss. e p. 69), ponendo l'accento sulla limitazione della *testamenti factio* attiva come

⁷ Sul punto, in particolare, cfr.: P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Milano 1999, 99.

fattore determinante per l'emanazione della *lex*, perché la vicenda interessa donne alle quali non solo è stato proibito di *capere* ma anche di istituire eredi femmine, impedendo alle famiglie ricche la successione tra madre e figlia prima di allora consentita per via testamentaria. Emilia Terza incarna la prima successione testamentaria femminile comprovata e non leggendaria. Il provvedimento perorato da Catone le aveva proibito di designare le figlie come eredi ma le sue maglie non erano abbastanza strette da impedire di far loro pervenire ingenti somme di danaro. Il paragrafo sulla rivolta contro la *lex Oppia*⁸, che limitava il lusso muliebre nell'epoca funesta della seconda guerra punica, aggiunge ulteriori cambi di prospettiva e di ampliamento al tema del volume e ai risvolti della ricchezza femminile, per il mantenimento in vigore della quale Catone si battè con forza (Liv. 34.2.1-2; 34.2.11; 34-3.1; 34.7.8-15). Emilia si mostrava in pubblico adornata di gioielli che le erano invidiati per valore e munificenza, oltre che per l'eleganza e lo sfarzo⁹. Non sappiamo se Catone abbia citato Emilia nella perorazione della *lex Voconia*, ma la sua *forma mentis* porterebbe a non escludere che essa potesse essere un bersaglio diretto delle sue orazioni, in quanto moglie del nemico di una vita, di cui desiderava la frammentazione del patrimonio, in parte riuscendoci. McClintock svolge quindi un'elaborata trattazione *per li rami* della famiglia degli Scipioni (pp. 88-106), andando a far rilucere quegli aspetti funzionali d'ordine storico-sociale e matrimoniale che si innestano sul tronco portante dell'analisi giuridica in materia successoria che dà sviluppo al tema del volume.

L'ultima scansione del saggio si concentra sulla ricchezza femminile a Roma. Sulla *dignitas* della donna romana si è lungamente soffermato Leo Peppe¹⁰, così come sull'accezione tra *femina* e *mulier* (Cic. II 1.37.94; 1.58.153; 2.8.24; 3.41.47; 4.45.102; 4.45.99; 1.42.107. Liv. 39.11.5; 39.12.2; 39.13.8) che designa un ruolo connesso anche alla capacità patrimoniale – da intendere nel senso di possesso e di amministrazione – purché conservasse i beni per i figli e gli uomini di famiglia. La *lex Voconia* avrebbe dunque assunto più una finalità di filtro nel comportamento etico dei romani in riferimento alla ricchezza che non a limitare con specificità quello della componente femminile della società; e infatti nel 42 a.C. a Roma le donne con ingenti patrimoni erano oltre il migliaio (App. B.C. 4.5.32-34). Emblematico il caso di Ortensia che nello stesso anno solleva la questione del pagamento di una tassa sulla ricchezza con un epico discorso nel foro¹¹. L'ostentazione di ori, gioielli e pietre preziose rientra a pieno titolo nel modo di concepire la vita ma anche a dimostrazione che le donne romane avessero qualità gestionali dei patrimoni perché ne avevano anche di cospicui su cui costruire le fortune familiari, indipendentemente dai giudizi moralistici sul fatto che mettessero in mostra il loro censo attraverso i loro beni sul corpo (Ov. *Ars am.* 3.171; Plin. *Nat. hist.* 9.63). Il decoro della persona e della casa è manifestato da beni che all'occorrenza possono essere facilmente monetizzati per far fronte alle necessità della vita, rappresentando legati su oggetti preziosi (D. 34.2.0 *De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vesti mentis et statuis legatis*),

⁸ Sulla legge si rinvia, in particolare, cfr.: E.M. AGATI MADEIRA, *La 'lex Oppia' et la condition juridique des femmens dans la Rome républicaine*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 51, 2004, 81 ss.

⁹ In argomento, in particolare, cfr.: S. DIXON, *Cornelia: mother of the Gracchi*, London 2007, 38.

¹⁰ L. PEPPE, 'Civis Romana'. *Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, 121 ss. e 266 ss.

¹¹ In argomento, in particolare, cfr.: M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 173-176.

secondo una casistica che McClintock sviluppa attraverso le fonti (p. 118-124). Gli *ornamenta muliebra*, che pertanto sono sconvenienti per la *dignitas* degli uomini, sono descritti da Pomponio (D. 34.2.25.10 Pomp. 6 *ad Sab.*). Diversi frammenti hanno a oggetto legati e fedecommissi delle madri alle figlie che hanno a oggetto gioielli, metalli preziosi e vesti pregiate (D. 34.2.16 Scaev. 18 *dig.*; D. 34.2.32.4 Paul. 2 *ad Vitell.*; D. 33.2.39 Scaev. 6 *resp.*). Tutto ciò, a distanza di tempo dalla successione di Emilia, testimonia il radicamento della trasmissione dei gioielli dal marito alla moglie e di madre in figlia.

Nelle considerazioni conclusive la studiosa focalizza alcuni punti fermi dell'analisi della *lex Voconia* che, a causa della parzialità con cui è stata tramandata, si presta a letture diverse e a volte persino contrastanti. In particolare va considerato se essa sia stata repressiva per le donne in quanto tali oppure nel loro ruolo sociale. Ma il quadro storico del II sec. a C. è tutt'altro che dai contorni netti per quanto concerne un'eventuale "questione femminile", e gli interrogativi su uno spirito legislativo misogino si sono trascinati per secoli (Cic. *Verr.* II 1.41.106 e *de Rep.* 3.17; Ag. *De civ. Dei* 3.21)¹². Resta il fatto che fino al 169 a.C. le donne potevano ricevere da chiunque, quindi con la *lex Voconia* non solo veniva limitata la capacità di ereditare ma anche di istituire eredi altre donne.

McClintock svolge un mirabile lavoro di sintesi su datazione, entrata in vigore e possibile retroattività della legge, oltre ai requisiti soggettivi di applicabilità e alle modalità di elusione del dettato normativo; essa inoltre dimostra, attraverso un uso calibrato delle fonti, come il divieto fosse applicabile alle donne dal versante della *testamenti factio* attiva e il sistema per soppesare il *quantum* trasmissibile. La studiosa confuta il contrasto tra la disciplina inserita nel 169 e le regole della successione *ab intestato*, rimarca l'ambito dell'effettività. I rimandi agli svolgimenti nei quattro capitoli rispondono alla logica di riaffermare le conclusioni, per una definizione più netta del *mundus muliebris* al di là di semplificazioni, vulgate e manicheismi, dimostrando le sfumature e la capacità di astrazione dell'esperienza giuridica romana. Il saggio si distingue per una portata innovativa, come peraltro rilevato da Leo Peppe in premessa, per un carattere di approfondimento che ne fa una proposta autorevole alla comunità di specialisti, ma anche per un agile periodare che non disdegna di riaccentuare alcuni aspetti dell'indagine in momenti narrativi diversi proprio per dare a essi maggior rilievo. Accurata la proposizione delle fonti classiche e dell'apparato bibliografico, con una chiarezza che consente al lettore un facile orientamento sui richiami.

¹² V. altresì L. MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, II, Milano 1989, 631.